

Regolamento del collegio dei docenti dell'istituto di istruzione superiore C. A. Dalla Chiesa – A. Spinelli di Omegna

Le competenze del Collegio dei Docenti sono definite dall'art. 7 del Decreto Legislativo 297 del 16 aprile 1994, da successivi provvedimenti normativi, segnatamente dall'art. 25 comma 2 del D. Lgs 165 del 2001, dall'art. 1 comma 14 della Legge n. 107 del 13 luglio 2015 e dalle disposizioni del CCNL.

Art. 1 – Composizione

Il Collegio di docenti è composto da tutti i docenti in servizio a tempo determinato e indeterminato alla data della riunione e dal Dirigente Scolastico che lo presiede. La partecipazione alle sedute del Collegio è adempimento obbligatorio per tutti i docenti in servizio nell'ambito delle attività funzionali a carattere collegiale previste dal CCNL e costituisce adempimento prioritario rispetto ad altre eventuali attività.

La partecipazione al Collegio dei docenti può avvenire anche da remoto qualora sia stata adottata la modalità della videoconferenza. Per la convocazione e lo svolgimento delle riunioni in modalità telematica, per le votazioni e le delibere online, si fa qui esplicito rimando al Regolamento adottato con delibera n. 5 del 1° settembre 2020 che fa parte integrante del presente regolamento.

Art. 2 – Competenze

Al Collegio dei Docenti compete la responsabilità dell'impostazione didattico-educativa dell'Istituzione scolastica in rapporto alle particolari esigenze della stessa ed in armonia con le decisioni del Consiglio di Istituto. Esso ha competenza esclusiva per quanto attiene agli aspetti pedagogico-formativi ed all'organizzazione didattica. Il Collegio elabora il POF annuale e triennale sulla base delle norme di autonomia delle istituzioni scolastiche stabilite dal DPR n. 275/1999, tenendo conto, sia dell'Atto di indirizzo del Dirigente Scolastico previsto dall'art. 1 commi 12-17 della Legge n. 107 del 2015, degli indirizzi generali per le attività della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal Consiglio di Istituto, sia delle proposte e dei pareri formulati dagli organismi e dalle associazioni dei genitori e degli studenti.

Il Collegio dei docenti, nell'esercizio dell'autonomia didattica, organizzativa e dell'autonomia della ricerca, sperimentazione e sviluppo:

- ha potere deliberante in materia di funzionamento didattico, in particolare, cura la programmazione dell'azione educativa;
- formula proposte al Dirigente Scolastico per la formazione e la composizione delle classi, per la formulazione dell'orario delle lezioni e per lo svolgimento delle altre attività scolastiche, tenuto conto dei criteri generali indicati dal Consiglio d'Istituto;
- valuta periodicamente l'andamento complessivo dell'azione didattica per verificarne l'efficacia;
- provvede all'adozione dei libri di testo, sentiti i Consigli di classe e, nei limiti delle disponibilità finanziarie, alla scelta dei sussidi didattici;
- adotta e promuove, nell'ambito delle proprie competenze, le iniziative di sperimentazione;
- promuove iniziative di aggiornamento dei docenti dell'Istituto;
- elegge i suoi rappresentanti nel Consiglio d'Istituto;
- elegge, nel suo seno, i docenti che fanno parte del comitato per la valutazione del servizio del personale insegnante;
- identifica ed elegge le funzioni strumentali al Piano dell'offerta formativa.

Art.3 – Presidenza

Il Collegio è presieduto dal Dirigente Scolastico o, in sua assenza, da uno dei Collaboratori appositamente delegato. Il Dirigente Scolastico garantisce la piena realizzazione dei compiti propri del Collegio dei docenti e svolge le seguenti funzioni:

- formula l'ordine del giorno, esamina le eventuali proposte dei membri del Collegio e degli altri organi collegiali della scuola;
- convoca e presiede il Collegio;
- accerta il numero legale dei presenti;
- apre la seduta e scioglie la seduta, esauriti i punti all'Ordine del Giorno.;

- sospende la seduta nel caso in cui non ne possa garantire l'ordinato svolgimento;
- riconosce il diritto d'intervento ad ogni docente, ed ha la facoltà di togliere la parola, garantendo l'ordinato svolgimento del dibattito;
- garantisce il rispetto delle norme contenute nel presente regolamento e le disposizioni legislative;
- chiude la discussione al termine degli interventi;
- fa votare sulle singole proposte o deliberazioni e proclama i risultati delle stesse;
- affida le funzioni di Segretario verbalizzante ad un membro dello stesso Collegio;
- designa eventuali relatori degli argomenti posti all'Ordine del Giorno;
- sottoscrive i verbali delle riunioni che presiede.

Art. 4 – Dipartimenti

Il Collegio dei Docenti può articolare i suoi lavori per dipartimenti disciplinari in caso di discussione su tematiche specifiche relative a singole discipline o gruppi di discipline. La composizione dei dipartimenti è deliberata all'inizio di ciascun anno scolastico nell'ambito del POF. Le sedute dei dipartimenti sono presiedute dal Dirigente Scolastico o un docente coordinatore da lui designato eventualmente su proposta del dipartimento stesso o applicando il criterio di rotazione, e vengono inserite nel piano annuale delle attività collegiali obbligatorie. I dipartimenti elaborano proposte da presentare al Collegio in seduta plenaria e non hanno potere deliberante.

Art. 5 – Validità della seduta

Il Presidente, all'inizio di ogni seduta, registra le presenze mediante firme di presenza e, al termine della stessa, può procedere al contrappello.

Nel caso il Collegio si svolga in videoconferenza, l'accertamento delle presenze viene accertata mediante registrazione on-line su apposito modulo dei docenti intervenuti.

La mancata partecipazione del docente è ritenuta assenza ingiustificata qualora, nei due giorni successivi alla seduta, non si produca documentazione della giustificazione mediante autocertificazione o, per motivi di salute, certificazione medica.

Il numero legale per la validità della seduta del Collegio è la metà più uno dei docenti in servizio alla data della riunione. Il numero legale deve mantenersi per tutta la durata della riunione che, in caso contrario, deve essere sospesa e aggiornata. Ogni membro del Collegio può chiedere in qualunque momento che si proceda alla verifica del numero legale dei presenti.

Art. 6 – Convocazione

Il Collegio dei Docenti si insedia all'inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce, di norma, secondo il calendario definito nel Piano delle Attività. Il Collegio può essere altresì convocato in seduta straordinaria, su richiesta di almeno 1/3 dei componenti. In casi di particolare gravità o urgenza il Dirigente Scolastico ha facoltà di convocare il Collegio in via straordinaria a brevissima scadenza. Qualora la discussione di uno dei punti all'Ordine del Giorno necessiti di materiale non facilmente reperibile, sarà cura del Dirigente Scolastico mettere a disposizione dei docenti la documentazione necessaria con congruo anticipo.

Gli eventuali emendamenti, mozioni e richieste di integrazione dell'ordine del giorno devono essere comunicati per iscritto almeno 24 ore prima della riunione tramite posta elettronica al Dirigente Scolastico che ne darà adeguata comunicazione ai componenti dell'organo di riferimento.

Art. 7 – Ordine del giorno

Gli argomenti dell'Ordine del giorno devono essere comunicati con almeno 5 giorni di preavviso. L'Ordine del giorno può essere integrato in qualsiasi momento in casi particolari e quando, successivamente alla convocazione del Collegio, sopraggiungono adempimenti obbligatori. Il presidente mette in discussione i punti all'Ordine del giorno nell'ordine in cui sono stati elencati nella convocazione. L'ordine di trattazione dei punti può essere modificato, su proposta del presidente o di un membro del Collegio, se nessuno si oppone; in caso di opposizione decide il Collegio, con votazione palese. Durante la seduta vengono date le comunicazioni del Dirigente Scolastico ed informati i docenti su tutti gli aspetti rilevanti dell'attività dell'Istituto e su particolari adempimenti. Tali comunicazioni, nel caso in cui contemplino scadenze o adempimenti formali, costituiscono per tutti i presenti regolare notifica e possono sostituire comunicazioni

scritte. Di regola le comunicazioni del Dirigente Scolastico non sono oggetto di discussione, a meno che non venga espressamente richiesto ai docenti di esprimere pareri non vincolanti sulle tematiche affrontate. Al termine di ogni seduta, su eventuale proposta di uno o più docenti, possono essere indicati argomenti da inserire nell'Ordine del giorno della riunione successiva.

Art. 8 – Discussione /dibattito

La discussione di ogni punto all'Ordine del giorno è aperta da una breve presentazione del Presidente che illustra, anche con l'eventuale supporto di uno o più docenti da lui incaricati, l'argomento oggetto di delibera e conclude la relazione con una proposta sulla quale chiede al Collegio di esprimersi. Prima di dare inizio alle operazioni di voto il presidente apre il dibattito, consentendo ai docenti che ne fanno richiesta di intervenire sull'argomento oggetto di discussione. Ogni intervento relativo al singolo punto all'Ordine del Giorno, al fine di favorire la più ampia partecipazione alla discussione, non deve, di norma, superare i cinque minuti. Non è consentito un ulteriore intervento sullo stesso punto da parte di chi è già intervenuto, ma è previsto un diritto di replica prima della chiusura dell'argomento dibattuto. Gli interventi sono oggetto di verbalizzazione. Esauriti gli interventi, il presidente dichiara chiusa la discussione e apre le operazioni di voto. Una volta chiuso il dibattito, non è più consentito ai docenti di intervenire sull'argomento. Nel caso di richieste di ulteriori interventi da parte di docenti che sono già intervenuti, il Presidente ha diritto di togliere o non concedere la parola.

Art. 9 – votazione

Chiusa la discussione, il presidente mette a votazione la proposta di delibera. Prima del voto possono chiedere la parola, per dichiarazione di voto, solamente: a) per non più di tre minuti un docente a favore della proposta ed uno contrario; b) per non più di un minuto chi voglia dichiarare e motivare il proprio voto, anche nel caso di votazione segrete.

Prima della votazione può essere richiesta al presidente la verifica del numero legale. Tutte le votazioni avvengono per voto palese tranne quelle previste dalla normativa vigente per le elezioni dei componenti del Comitato di Valutazione e per la designazione delle Funzioni Strumentali del POF, nel caso siano state presentate più candidature per la stessa funzione strumentale o comunque nel caso si faccia riferimento a persone. A tal fine il Presidente costituisce un seggio per le operazioni di voto, formato da tre docenti.

In caso d'urgenza le delibere del Collegio dei docenti possono essere assunte anche in modalità on-line come da relativo Regolamento (verbale del Collegio dei Docenti del primo settembre 2017 delibera n. 3 quanto a deliberazioni d'urgenza e dal Regolamento adottato con delibera n. 5 del 1° settembre 2020 quanto a modalità di effettuazione telematica delle riunioni); in questo caso la votazione viene effettuata accedendo al collegamento relativo al punto dell'Ordine del Giorno messo in votazione e reso disponibile tramite sito istituzionale in area riservata; il mancato accesso o la mancata espressione di voto è considerata quale astensione. L'astensione equivale alla rinuncia dell'espressione di voto e riduce il quorum strutturale.

Le delibere sono approvate a maggioranza semplice dei voti validi espressi (art. 28 D.p.r. 416/1974), ciò significa che non si contano gli astenuti (nota Min. P.I. n.771/1980 uff. Decreti Delegati). A verbale si riporta il numero dei voti a favore, dei contrari e degli astenuti. Non è consentita l'astensione sulle delibere del Collegio che riguardano adempimenti obbligatori previsti dalle norme. In caso di parità in una votazione palese, ai fini dell'approvazione prevale il voto del presidente. Nell'elezione di persone, in caso di parità, prevale il docente più anziano d'età. In caso di votazione di due o più proposte in contrapposizione, prevale la proposta che ottiene la maggioranza semplice dei voti. Nel caso in cui nessuna delle proposte raggiunga la maggioranza semplice, si procede al ballottaggio, con votazione successiva, fra le due proposte che hanno ottenuto il maggior numero di voti. Chi vota per una proposta, non può votare per l'altra. Conclusa la votazione, che non può essere riaperta per il sopraggiungere di altri componenti, il Presidente proclama immediatamente il risultato e chiude il punto all'Ordine del Giorno. I punti trattati e votati non possono essere riammessi alla discussione.

Art. 10 – Deliberazione

La deliberazione è immediatamente esecutiva dal momento in cui i componenti del Collegio hanno espresso le loro determinazioni in quanto la volontà dell'organo si forma, si concretizza e si manifesta a votazione

appena conclusa. Le delibere del Collegio sono vincolanti per tutti i docenti dell'Istituto, fatti salvi i diritti individuali previsti dalla normativa vigente.

Art. 11 – Sospensione/Aggiornamento della seduta

Nel caso di protrarsi della durata della seduta per più di 30 minuti dall'orario previsto nella convocazione, il Collegio, a maggioranza dei presenti, su proposta del Presidente, ha facoltà di aggiornarsi al giorno successivo o ad altra data che viene comunicata direttamente ai presenti se compresa nei successivi 5 giorni; in tal caso però non è possibile integrare il precedente Ordine del Giorno. In caso di rinvio oltre i 5 giorni, verrà seguita la procedura ordinaria di convocazione che potrà prevedere l'aggiunta di ulteriori punti all'Ordine del Giorno. In nessun caso sarà possibile ridiscutere argomenti relativi a punti sui quali il Collegio dei docenti abbia già deliberato prima dell'aggiornamento dei lavori.

Art. 12 – Verbale

Il Dirigente Scolastico individua il segretario verbalizzante con il compito di redigere i verbali delle riunioni. In caso di assenza del segretario il Dirigente Scolastico nomina un suo sostituto. Di ogni seduta del Collegio viene redatto e sottoscritto, su apposito registro conservato dal Dirigente Scolastico un processo verbale a cura del segretario verbalizzante designato. È data facoltà ai membri del Collegio di far verbalizzare, dopo averne dato lettura, dichiarazioni precedentemente preparate o dettare testualmente le dichiarazioni personali che si intende mettere a verbale. La redazione del verbale può avvenire anche in un momento successivo alla chiusura della riunione; la relativa lettura e approvazione sono rimandate alla successiva seduta. La bozza del verbale da approvare viene messa a disposizione dei docenti con congruo anticipo rispetto alla data fissata per la successiva riunione del Collegio al fine di consentire la richiesta, in forma scritta, di eventuali rettifiche o aggiunte al documento o dichiarazioni che saranno riportate nel verbale successivo. Le sedute del Collegio si aprono con l'approvazione del verbale della seduta precedente che si intende letto se nessuno dei presenti ne richiede la lettura integrale o parziale. I verbali del Collegio, una volta approvati, sono sempre consultabili su richiesta da ogni docente che ne faccia parte. Il Dirigente Scolastico è garante della legittimità e correttezza delle delibere assunte dal Collegio, provvede alla loro esecuzione, ad esclusione dei casi in cui vi sia evidente violazione di leggi, regolamenti o disposizioni ministeriali. Anche in caso di non approvazione del verbale per prevalenza di voti contrari, le delibere assunte dal Collegio costituiscono atti esecutivi definitivi.

Art. 13 – Modifiche al Regolamento

Una volta approvato dai 2/3 dei docenti presenti alla seduta, il presente Regolamento entra in vigore dalla successiva seduta del Collegio dei docenti e conserva la sua validità anche per gli anni scolastici successivi. Eventuali modifiche possono essere proposte per iscritto al collegio dal Presidente o da almeno 1/3 dei docenti in servizio nell'Istituto e approvate dai 2/3 dei docenti presenti alla seduta dal collegio in cui vengono discusse